

n. 2369/2008 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

1° Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio e così composta:

CECERE dr. Mariangela
FANTI dr. Lucia
BUDETTA dr. Mariarosaria

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 2369 del ruolo dei procedimenti contenziosi dell'anno 2008, vertente tra:

**POLIECO – CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DI BENI
IN POLIETILENE**

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 12, presso lo studio dell'avv. Tommaso Marvasi, che unitamente all'avv. Andrea Calisse del foro di Parma lo rappresenta e difende come da delega a margine dell'atto d'appello;

CF. 05119661006

APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE

e

CONAI – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

**CO.RE.PLA. – CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL
RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN
PLASTICA** CF. 05451271000

In persona dei rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cardelli 4, presso lo studio dell'avv. Gian Domenico Mosco che

unitamente agli avv.ti Antonio Damiano e Francesco Munari li rappresenta e difende come da delega a margine della comparsa di costituzione;

APPELLATI
APPELLANTI INCIDENTALI

EUROSERVICE UNO S.R.L.

NON COSTITUITA

avente ad oggetto: appello avverso sentenza 16818/2007 del Tribunale di Roma, pubblicata il 5/9/2007, non notificata;

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi e verbali in atti;

CONSIDERATO

che con la sentenza suindicata il Tribunale di Roma ha definito il giudizio introdotto dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) e dal Co.re.pla. (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica) nei confronti del Polieco (Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene), giudizio nel quale era intervenuta ex art. 105 c.p.c. la società Euroservice Uno s.r.l.;

che la domanda formulata dalle parti attrici verteva sulla questione giuridica concernente l'esatta individuazione della nozione di "imballaggio" alla luce della normativa comunitaria e nazionale *ratione temporis* vigente (D.L.vo 22/1997, cd. decreto Ronchi, attuativo della direttiva 94/1962/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi), questione dalla cui soluzione dipendeva la spettanza al Conai - anziché al Polieco - del "contributo ambientale" (c.d. CAC) incombente ai produttori di imballaggi;

che in particolare le parti attrici - il Conai, quale consorzio nazionale che coordinava l'attività dei cd. "consorzi di filiera" previsti dall'art. 40 del D.L.vo "per ciascuna tipologia di materiali di imballaggio" (vetro, plastica, carta, alluminio, ferro, acciaio) ed il Co.re.pla. quale "consorzio di filiera" per la plastica - avevano affermato la spettanza al Conai del diritto alla percezione del contributo ambientale, da ripartire successivamente ai consorzi di filiera;

che le attrici avevano quindi sollecitato, da un lato, l'emissione di una pronuncia di mero accertamento - volta a chiarire che alcuni tipi di imballaggi, ancorché realizzati in polietilene (come ad esempio le buste di plastica con manici, cd. *shoppers*) erano da ritenersi comunque rientranti nella nozione di imballaggio, con conseguente spettanza del contributo ambientale in proprio favore (e non nei confronti del Polieco) - dall'altro, la condanna del Polieco al risarcimento del danno, sul presupposto di una condotta colposa a quest'ultimo attribuibile, consistita nell'aver avviato una vera e propria campagna di disinformazione

(attuata nei confronti di produttori aderenti al Conai ed al Corepla) al fine di indurli a non versare il contributo al Conai, bensì in proprio favore;

che nel giudizio di primo grado il Polieco aveva chiesto il rigetto delle domande, sollecitando il Tribunale, in via riconvenzionale, ad accertare come non soltanto i beni espressamente segnalati dagli attori, ma anche altri beni differenti, realizzati in polietilene, fossero da assoggettare al contributo ambientale Polieco, non potendo essere considerati “imballaggi”;

che aveva chiesto altresì la condanna del Conai per ingiustificato arricchimento, nonché il risarcimento del danno da concorrenza sleale;

che il Tribunale: a) ha accertato che gli *shoppers* e gli altri prodotti indicati al punto 4) dell’atto di citazione costituivano “imballaggi” ai sensi dell’art. 35 D.L.vo 22/1997; b) ha dichiarato per l’effetto i predetti beni rientranti nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (di cui al titolo II del citato D.L.vo), con i conseguenti obblighi a carico dei produttori e degli utilizzatori; c) ha respinto le ulteriori domande (avanzate tanto dalle attrici, quanto da Polieco); d) ha integralmente compensato tra le parti le spese legali;

che avverso tale pronuncia ha proposto appello il Polieco, chiedendo ad integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande avanzate dalle controparti e l’accoglimento di quelle proposte in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado, con pubblicazione dell’emananda sentenza su quotidiani a tiratura nazionale e con vittoria delle spese legali del doppio grado di giudizio;

che il Conai ed il Corepla hanno chiesto il rigetto dell’appello ed hanno riproposto con appello incidentale la domanda risarcitoria nei confronti del Polieco, mentre EuroserviceUno s.r.l. e’ rimasta contumace;

che con decreto del 7/2/2011 del Presidente della I Sezione e’ stata disposta la sostituzione del Consigliere relatore ed all’udienza del 27/9/2013, precisate le conclusioni, la causa e’ stata riservata in deliberazione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica;

O S S E R V A

L’APPELLO PRINCIPALE

Rileva innanzi tutto la Corte di dover esaminare l’atto di appello unicamente con riferimento agli specifici motivi dedotti, tralasciando invece – poiché contrastanti con il carattere devolutivo del presente gravame - le considerazioni di carattere generale, costituenti una critica generica ed a “tutto campo” nei confronti della decisione impugnata, che occupano le prime pagine dell’atto di citazione.

Tale genere di doglianze appare infatti inammissibile, poiché in contrasto con la previsione dell'art. 342 c.p.c. nella lettura datane dalla Suprema Corte, a sezioni unite, con sentenza 28498/2005.

L'appello consiste in una *revisio prioris instantiae*, fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, sicché l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato.

In tale ottica è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante.

Deve trattarsi di *censure puntuali e precise* (cfr. Cass., tra le tante Cass., 5493/2001), non potendo l'appello essere costruito come se la sentenza di primo grado non fosse mai stata emessa, essendosi l'appellante limitato unicamente a riproporre le difese svolte in primo grado ed il *petitum* chiesto alla Corte.

I MOTIVO (i limiti temporali della sentenza appellata e l'applicazione di leggi e direttive UE successive al periodo considerato)

III MOTIVO (errore nell'interpretazione di una disciplina novativa erroneamente assunta quale interpretativa della precedente)

Nei due motivi, sovrapponibili e da trattarsi quindi congiuntamente, parte appellante contesta innanzi tutto la "evidente ed insanabile" contraddizione che inficia la motivazione della sentenza: il Tribunale avrebbe esordito nel circoscrivere la controversia alla disciplina del "decreto Ronchi" (attuativo della direttiva 94/62/CE e temporalmente vigente), condivisibilmente affermando l'irrelevanza della normativa successiva (e quindi della direttiva 2004/12/CE), per poi invece esaminare la questione controversa anche alla luce di tale direttiva.

La censura appare infondata.

Il giudice di primo grado ha esaminato correttamente la questione giuridica controversa – l'individuazione cioè dei criteri di qualificazione di un prodotto come "imballaggio", con prevalenza conferita alla **funzione** (di contenimento e di protezione) rispetto alla **struttura** (al materiale cioè di cui il bene è composto) – utilizzando esclusivamente la normativa ritenuta di riferimento (decreto Ronchi, art. 3 direttiva 94/62/CE), richiamata anche da parte appellante.

La menzione alla direttiva del 2004 è avvenuta soltanto per completezza di motivazione (cfr. pag. 11 sentenza), *ad abundantiam*, sul presupposto che la "nuova" direttiva avesse unicamente precisato la definizione di "imballaggio" già presente in quella precedente (attuata dal decreto Ronchi), fornendo criteri esplicativi utili sul piano interpretativo a chiarire la definizione controversa.

II MOTIVO (necessità di coesistenza delle diverse funzioni perché si dia un imballaggio)

V MOTIVO (impossibilita' di definire "imballaggio" i contenitori utilizzati per il trasferimento di merci, ovvero nel ciclo di produzione)

Ritiene l'appellante, nel secondo motivo, che il Tribunale, a pag. 8 della sentenza, nel definire la nozione di "imballaggio" non abbia correttamente interpretato il punto 2 della direttiva 94/61/CE.

Avrebbe infatti ritenuto che le possibili funzioni dell'imballaggio (trasporto, protezione e presentazione) fossero da ritenersi non cumulative – potendo quindi essere definito "imballaggio" un oggetto che rispondesse anche soltanto ad una di esse - giustificando pero' tale assunto con la (scorretta) interpretazione letterale della direttiva, nella parte in cui utilizza la congiunzione "e".

Ritiene l'appellante che tale interpretazione sia scorretta, poiche' "e", sul piano grammaticale, ha natura di congiunzione copulativa e non disgiuntiva, cosicche' se il legislatore comunitario avesse inteso effettivamente ritenere le varie funzioni attribuibili all'imballaggio non cumulative, avrebbe dovuto utilizzare la congiunzione "o" (avente natura, appunto, disgiuntiva).

Nel quinto motivo ricalca la medesima doglianza, con riferimento al punto della decisione impugnata (a pag. 18) in cui il Tribunale, interpretando l'art. 35 del D.L.vo 22/1997, ha ritenuto che la nozione di "imballaggi" comprenda anche i beni destinati ad essere utilizzati all'interno del ciclo produttivo.

Entrambi i motivi appare inammissibili.

Il Tribunale ha ancorato la propria interpretazione della normativa comunitaria, non soltanto al profilo stigmatizzato dal Coreplo, ma anche ad un'interpretazione sistematica e teleologica, tenendo conto della natura e delle finalita' della direttiva, come chiarite ed interpretate dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza resa il 29/4/2004, causa n. 341/2001.

Allorche' la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralita' di autonome ragioni - ciascuna di esse di per se' sufficiente a giustificare la decisione - la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto di appello ciascuna di tali singole *rationes decidendi* (Cass. 18310/2007).

Non avendolo fatto, il gravame e' inammissibile, non potendo il giudice d'appello analizzare d'ufficio, in difetto di specifico motivo, le ragioni della decisione che non siano oggetto di doglianza, ove di per se' idonee a sorreggere la decisione impugnata.

A prescindere da tale assorbente profilo, la decisione adottata appare assunta in conformita' all'interpretazione dell'art. 3, punto 1 della direttiva 94/62 fornita dalla Corte di Giustizia ed appare quindi anche nel merito incensurabile.

IV MOTIVO (la funzione degli shoppers e l'inapplicabilita' del modello austriaco alla realta' italiana)

Il motivo – nella parte in cui censura il richiamo del Tribunale alla pronuncia della Corte di Giustizia, poiche' riguardante una questione giuridica diversa da quella oggetto di causa, poiche' propria del diritto interno austriaco - appare manifestamente infondato.

La sentenza della Corte di Giustizia citata dal Tribunale – che ha chiarito come la direttiva 94/62/CE, a mente del quinto “considerando” e dell’art. 2, intenda ricomprendere in modo ampio nella nozione di imballaggio tutti gli imballaggi immessi sul mercato della comunità, ivi compresi gli *shoppers* – e’ stata resa dalla Corte in sede di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, da parte del giudice austriaco.

Ne deriva che tale pronuncia e’ vincolante per tutti i giudici degli Stati membri che applichino la normativa nazionale attuativa della direttiva.

Il fatto che la sentenza impugnata abbia poi adottato un’interpretazione della nozione di “imballaggio” diversa da quella adottata da altra precedente pronuncia del medesimo Tribunale di Roma costituisce considerazione metagiuridica, priva di qualsiasi valenza in sede di disamina del presente gravame.

Per il resto il motivo deve ritenersi inammissibile, in quanto, per le ragioni premessa chiarite, si risolve nella mera riproposizione di argomentazioni contenute negli scritti difensivi di primo grado, senza individuare singoli e specifici aspetti di censura riferiti al provvedimento impugnato.

VI MOTIVO (omessa motivazione in merito alla domanda riconvenzionale)

Il motivo non appare divisibile.

A pag. 19 della sentenza impugnata il Tribunale ha espressamente respinto la domanda riconvenzionale del Polieco, volta ad ottenere una pronuncia di accertamento sul fatto che alcuni beni in polietilene – destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo, nell’industria ed in agricoltura - non potessero ricomprendersi nel novero degli “imballaggi”, con conseguente sottrazione dei produttori all’obbligo di versare il contributo ambientale al Conai e con correlativo obbligo di corrisponderlo, invece, in proprio favore.

A pag. 18 ha specificamente motivato sulle ragioni del rigetto, richiamandosi *per relationem* all’interpretazione dell’art. D.L.vo 22/1997 gia’ delineata nella motivazione di altra sentenza del medesimo ufficio (la n. 11050/2006, emessa nella causa n. 77427/02 RG), alla quale ha inteso aderire.

Ha quindi concluso ritenendo che la norma di legge non si riferisca soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci “dal produttore al consumatore”, ma anche a quello adibito a consentire la consegna “dal produttore all’utente”, intendendo come “utilizzatori”, (ex art. 35, comma I, lettera r) “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.

Non puo’ quindi ritenersi che vi sia stata omissione di pronuncia, donde il rigetto del motivo.

L’APPELLO INCIDENTALE

Ritengono gli appellanti incidentali che la sentenza impugnata, pur riconoscendo la natura di imballaggi ai beni oggetto di contestazione attraverso una corretta interpretazione della disciplina di riferimento, abbia tuttavia rigettato

la domanda di risarcimento danni, sull'erroneo presupposto che dagli elementi di prova non emergesse la reale sussistenza di una condotta colposa attribuibile al Polieco, il quale aveva fatto valere un suo preteso diritto facendo propria un'interpretazione della normativa vigente, ancorche' errata, "non palesemente o artatamente infondata e strumentale".

Deducono che, anche a voler ritenere sussistente un errore di diritto, tale errore non sarebbe scusabile, poiche' consistito nella pervicace diffusione dell'erronea interpretazione - attuata mediante condotte finalizzate ad indurre le imprese a non corrispondere il CAC (il contributo ambientale dovuto al Conai) - nonostante contrari pronunciamenti in merito adottati sia da fonti istituzionali nazionali (il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e del Territorio del 13/6/2003), sia da fonti comunitarie (la piu' volte citata sentenza emessa nel 2004 dalla Corte di Giustizia).

L'appello incidentale non appare accoglibile.

Ai fini della configurabilita' della responsabilita' aquiliana e' necessaria non soltanto la prova del danno subito - nella specie non fornita - ma anche, preliminarmente, della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, nonche' del nesso di causalita' tra quest'ultimo ed il danno.

Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria ritenendo insussistente l'elemento soggettivo della colpa, sul presupposto che le condotte asseritamente causative di danno attuate dal Polieco fossero mosse da un'interpretazione controversa della normativa di riferimento, erronea ma all'epoca soggettivamente legittima.

Ritiene la Corte di dover condividere tale valutazione, anche alla luce di consolidati indirizzi interpretativi che hanno via via attenuato il rigore del principio secondo cui "l'ignoranza della legge non scusa", in tutte le ipotesi in cui contrasti giurisprudenziali o l'incertezza del quadro normativo di riferimento ovvero la complessita' delle situazioni di fatto rendano effettivamente incerta l'individuazione e la corretta interpretazione della norma di legge applicabile (cfr. tra le molte, Corte Cost. sentenza 364/1988, Cass. 2424/2004, Consiglio di Stato 2452/2013).

Il tema dell'errore scusabile attiene quindi all'elemento soggettivo della colpa ed impone all'interprete una valutazione *ex ante*, correlata cioe' al contesto temporale in cui le condotte asseritamente dannose si siano esplicate.

Alla luce di tali parametri interpretativi, appare fuori discussione il fatto che la definizione di "imballaggi" costituente oggetto della presente causa fosse oltremodo controversa all'epoca di introduzione della presente causa (iniziata con atto di citazione notificato il 22/7/2003).

Il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente non appare sul punto dirimente, poiche' intervenuto pochi giorni prima rispetto all'introduzione del presente giudizio e potendo ritenersi probabile che non fosse all'epoca in concreto conosciuto, ne' conoscibile. Cio' anche a prescindere dal fatto che trattasi, appunto, di un mero parere interpretativo e non gia' di un provvedimento avente efficacia vincolante.

Quanto alla sentenza della Corte di Giustizia, la stessa e' stata pacificamente emessa allorche' il presente giudizio era gia' in corso, derivandone

la totale ininfluenza sul piano della scusabilita' o meno dell'*error iuris* imputabile al Polieco.

Ne deriva che nessuno degli elementi suggeriti dagli appellanti incidentali appare idoneo a scalfire l'assunto decisionale del primo giudice.

Conclusivamente vanno respinti tanto l'appello principale, quanto quello incidentale.

Ragioni di equita' – connesse alla complessita' delle questioni dibattute ed all'esito della lite – consigliano la integrale compensazione delle spese legali anche del presente grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul gravame contro la sentenza 16818/2007 del Tribunale di Roma, respinge l'appello principale e quello incidentale.


Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado.

Così' deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 aprile 2014.

Il Consigliere est.
Dr. L. Fanti



Il Presidente
Dr. M. Cecere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 12 MAG. 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosanna Biscotti